



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL'AREA SERVIZI PER L'IMPRESA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

Oggetto: cancellazione d'ufficio delle imprese individuali non operative della provincia di La Spezia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera c) del D.P.R. 247/2004 e dell'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che regola il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali non più operative;
- visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 247/2004 che prevede la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali per le quali sia stato accertato il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"; si ritiene accertato il "mancato compimento degli atti di gestione per 3 anni consecutivi" quando emerge, in sede istruttoria, che il titolare abbia ommesso di presentare, negli ultimi 3 anni, dichiarazioni fiscali derivanti dallo svolgimento di attività di impresa, abbia ommesso il pagamento del diritto annuale e non risultino movimentazioni nel Registro delle imprese /R.e.a. (repertorio economico amministrativo) negli ultimi 3 anni;
- visto il "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative" – Circolare ministeriale n. 3585/C del 2005;
- visto il D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), il quale all'art. 40 ("Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo degli enti cooperativi") dispone che la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio del Registro delle imprese sia del Conservatore;
- richiamata la propria determinazione n. 418 del 06/08/2026 la quale ha dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 247/2004, pubblicata, unitamente all'elenco delle imprese individuali interessate, in apposita sezione del sito istituzionale e all'Albo Camerale on line della Camera di Commercio Riviére di Liguria per giorni 45 (quarantacinque), dal 07/08/2026 al 21/09/2026, con valore di notifica massiva, ex art. 8 L.241/1990;
- considerato che la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione è stata inviata anche per PEC alle imprese per le quali il domicilio digitale è risultato iscritto nel Registro delle imprese, valido e attivo e che dell'avvio del procedimento ne è stata data adeguata informazione anche agli ordini professionali e alle associazioni di categoria della provincia;
- considerato che dell'avvio del procedimento è stata data pubblicità anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate da Infocamere s.c.p.a.;



- considerato che le imprese individuali ricomprese nell'elenco allegato, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, non hanno fornito riscontri idonei a dimostrare il mantenimento dell'attività;
- rilevato che alla luce dei controlli effettuati sono state individuate n. 623 imprese individuali per le quali può essere iscritta la cancellazione d'ufficio;

DETERMINA

- di iscrivere d'ufficio, decorso il termine di seguito indicato per il ricorso, la cancellazione delle imprese individuali comprese nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 247/2004, essendo stato accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi secondo i parametri mancato pagamento del diritto annuale, mancata presentazione di domande o denunce al Registro delle imprese /REA e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali derivanti dallo svolgimento di attività di impresa;
- che le imprese annotate all'Albo delle imprese artigiane siano cancellate d'ufficio anche dall'Albo artigiani dalla data di cancellazione dal Registro delle imprese;
- di disporre l'archiviazione del procedimento per le imprese individuali per le quali è pervenuta motivata richiesta di interruzione del procedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo PEC, alle imprese individuali dotate di un domicilio digitale valido e attivo iscritto nel Registro delle imprese;
- di procedere alla pubblicazione del provvedimento e del suo allegato all'Albo Camerale on line di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, con valore di notifica massiva, ex art. 8 L.241/1990, e nel sito web istituzionale, nella sezione Registro delle imprese e R.E.A.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40, comma 6 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020, n. 120, è comunicato agli interessati entro 8 (otto) giorni dall'adozione mediante affissione all'Albo Camerale on line.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Savona entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, ex art. 40, comma 7 del D.L. 76/2020 (ricorso da notificarsi a cura della società anche alla CCIAA Riviére di Liguria, pec: cciaa.rivlig@legalmail.it).

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Susanna Alinghieri)
firma digitale